

SCHEDA TECNICA

SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G) PER LA MISURA DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE. DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE DISTRIBUTTRICI CHE SERVONO FINO A 100.000 PUNTI DI PRELIEVO

360/2020/R/eel (*)

Con il documento di consultazione 360/2020/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti in merito alla messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (2G) per le imprese distributtrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, in particolare riguardo alle tempistiche di messa in servizio, alle informazioni da pubblicare e al riconoscimento dei costi di capitale.

Le disposizioni da definire successivamente alla consultazione andranno a integrare il quadro regolatorio per il riconoscimento dei costi, già sostanzialmente definito dalle prime direttive e disposizioni per le imprese distributtrici con oltre 100.000 punti di prelievo.

Ai fini della regolazione tariffaria, le imprese distributtrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo possono essere raggruppate in due categorie:

- imprese distributtrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo (cioè dieci imprese con quasi 400.000 utenti complessivamente serviti, corrispondenti a poco più dell'1% degli utenti sull'intero territorio nazionale);
- imprese distributtrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo (cioè oltre 100 imprese, con circa 300.000 utenti complessivamente serviti, corrispondenti a meno dell'1% degli utenti sull'intero territorio nazionale).

Le metodologie di riconoscimento dei costi di capitale proposte dall'Autorità intendono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) tempestiva messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G;
- b) armonizzazione, per quanto possibile, della regolazione per tutte le imprese distributtrici fino a 100.000 punti di prelievo;
- c) semplificazione della regolazione rispetto alle imprese di maggiori dimensioni;
- d) stimolo a soluzioni che mirino all'efficienza del servizio, compensando le possibili diseconomie dovute alla scala limitata dell'impresa.

In particolare, il DCO 360/2020/R/eel prospetta i seguenti orientamenti:

Tempistica per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G

In tema di tempistica, l'Autorità intende estendere a tutte le imprese distributtrici quanto già previsto per le imprese distributtrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo (per garantire a tutti gli utenti la possibilità di usufruire dei benefici dello *smart metering* 2G e per evitare il rischio "paese a due velocità"), ma con modalità semplificate per le imprese distributtrici con meno di 100.000 punti di prelievo. Pertanto, in caso di conferma degli orientamenti espressi dall'Autorità, tali imprese:

- dovranno installare solo misuratori 2G a partire dal 1° gennaio 2022, pur senza essere soggette ad un obbligo temporale di avvio della fase "massiva" (stante comunque l'obbligo di completamento della messa in servizio su porzioni di territorio rilevante, pari a un Comune o una sua porzione, la quale deve essere completata entro 8-10 mesi dalla posa - in fase massiva - del primo misuratore 2G in tale territorio);
- avranno il solo obbligo di messa in servizio, alla data del 31 dicembre 2025, di un numero di misuratori 2G pari almeno al 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi.

Informazioni da rendere pubblicamente disponibili da parte delle imprese distributrici

Le imprese distributrici con meno di 100.000 clienti non saranno tenute alla predisposizione e pubblicazione di un *Piano di messa in servizio 2G* (PMS2) come le imprese distributrici di maggiori dimensioni; tuttavia, le imprese con numero di punti di prelievo compreso tra 25.000 e 100.000 dovranno presentare il programma per la fase di sostituzione massiva, circa tre mesi prima dell'avvio delle attività di installazione massiva 2G, mentre non si prevedono obblighi in tal senso per le imprese di dimensione più limitata (stante comunque il loro interesse ad informare i propri clienti, ad esempio tramite stampa locale o altri canali di contatto, così da facilitare l'implementazione del *roll-out* massivo).

L'Autorità ritiene che le disposizioni in materia di *Piani di dettaglio della fase massiva* (PDFM) vadano applicate integralmente anche alle imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo: pubblicazione sul sito internet (semestrale, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto al primo giorno del semestre), contenuti del PDFM ed aggiornamento sull'avanzamento delle installazioni massive.

Riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G per le imprese distributrici

L'Autorità è orientata a prevedere il riconoscimento dei costi di capitale 2G determinando il valore delle immobilizzazioni lorde sulla base del numero di misuratori effettivamente messi in servizio da ciascuna impresa distributtrice ogni anno, valorizzati attraverso un costo unitario di riferimento (comprensivo, oltre che dei costi di approvvigionamento e installazione dei misuratori, anche dei costi relativi a concentratori e a sistemi centrali) ed ipotizzando una vita utile di tali immobilizzazioni pari a 15 anni.

- **Quantità misuratori:** l'Autorità è orientata a prevedere un limite al numero di misuratori ammissibili al riconoscimento dei costi con particolare riferimento alla sostituzione di misuratori 2G già installati, casistica che principalmente è dovuta a guasti (al massimo l'1% dei punti attivi al 31 dicembre dell'anno in esame); ciò per disincentivare eccessive sostituzioni di misuratori 2G a causa di difettosità.
- **Costo unitario riconosciuto 2G:** il costo unitario di riferimento potrebbe essere fissato a 135-145 euro/misuratore 2G messo in servizio (per l'arco dei quindici anni 2022-2036) ed essere uniforme, a prezzi costanti, per semplicità applicativa nell'arco dei quindici anni.

In coerenza con la regolazione applicata alle imprese di maggiori dimensioni, l'Autorità è orientata a prevedere la prosecuzione delle attuali modalità di riconoscimento dei costi operativi.

Meccanismi di controllo e di *enforcement*

L'Autorità è orientata a prevedere che le comunicazioni da parte delle imprese fino a 100.000 punti di prelievo all'Autorità avvengano secondo modalità semplificate.

In analogia a quanto stabilito per le imprese distributrici di maggiori dimensioni, l'Autorità intende introdurre una penalità (di 13 euro per misuratore non messo in servizio) nel caso le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo non rispettino, al 31 dicembre 2025, l'obbligo di messa in servizio ad esse applicabile (il 90% dei misuratori 1G installati al 31 dicembre 2020 su punti attivi).

In analogia a quanto previsto per le imprese distributrici di maggiori dimensioni, l'Autorità intende introdurre penalità anche per mancato rispetto dei livelli attesi di *performance* del sistema 2G.

Eventuali procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori potrebbero essere avviati in caso di violazioni gravi.

Anche in caso di ripetuta mancata predisposizione, pubblicazione e invio all'Autorità dei PDFM semestrali potrebbero essere avviati procedimenti prescrittivi e/o sanzionatori.

Imprese distributrici che servono oltre 25.000 punti di prelievo che nel 2021 non avranno ancora avviato il proprio piano di messa in servizio

Per omogeneità di trattamento nei confronti di tutte le imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo e sono soggette al regime tariffario puntuale e per semplicità vista l'esiguo numero di imprese (quattro, di dimensione limitata) che non hanno ancora avviato il proprio piano di messa in servizio e dovranno comunque farlo nel 2022, l'Autorità intende applicare le previsioni del comma 38.10 del *Testo Integrato Misura Elettrica* (TIME) anche per l'anno 2021 alle imprese che servono tra 25.000 e 100.000 punti di prelievo.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 6 novembre 2020.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento